

N. 59555 repertorio

N. 23311 raccolta

-----**Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno 2011 (duemilaundici),-----
il giorno 10 (dieci)-----
del mese di marzo,-----

alle ore quattordici e dieci minuti.-----

In Guanzate (CO), presso la sede della infra descritta socie-
tà in via Madonna n. 30.-----

Avanti a me **Massimo Caspani**, notaio in Como, iscritto presso
il Collegio Notarile di Como, è comparsa la signora:-----

- **Donatella Ratti**, nata a Mendrisio (Svizzera) il 27 aprile
1957, domiciliata per la carica in Guanzate (CO), via Madonna
n. 30, -----

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale,
dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della
società per azioni quotata denominata-----

-----**"Ratti S.p.A."**-----

con sede legale in Guanzate (CO), via Madonna n. 30, capitale
sociale sottoscritto e versato Euro 11.115.000,00, codice fi-
scale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Como: 00808220131, iscritta al R.E.A. di Como al n. 167047
(di seguito, anche: la "**Società**"),-----

mi chiede di far constare, per quanto concerne il primo punto
dell'ordine del giorno, della riunione del Consiglio di Ammi-
nistrazione della predetta Società, qui riunitosi per discu-
tere e deliberare sul seguente-----

-----**ordine del giorno**-----

*1. Proposta di adeguamento dello Statuto Sociale ai Decreti
Legislativi 27/2010 e 39/2010 con conseguente modifica degli
articoli 10, 11, 12, 14, 17, 25 e 27 - delibere inerenti e
conseguenti.*-----

(Omissis)-----

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che il Consiglio di
Amministrazione si svolge, per quanto concerne il primo punto
dell'ordine del giorno, come segue.-----

Assume la presidenza la Comparsante, nella sua predetta veste
ai sensi di statuto e per unanime consenso degli intervenuti,
la quale comunica, constata e dà atto che:-----

- la presente riunione è stata convocata ai sensi dell'arti-
colo 18 dello statuto sociale vigente in questi giorno, luogo
ad ore 14,00, con avviso inviato a tutti gli aventi diritto a
mezzo messaggio di posta elettronica in data 4 marzo 2011,
come successivamente integrato in via di urgenza ai sensi di
statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno
sopra riprodotto;-----

- oltre ad essa comparsante assistono-----

(i) per il consiglio di amministrazione: Antonio Favrin (Vice
Presidente), Sergio Tamborini (Amministratore Delegato), Car-

Registrato a Como

il 10 marzo 2011

n. 2540 Serie: 1T

con euro 168,00

lo Cesare Lazzati (Consigliere), Federica Favrin (Consigliere) in audioconferenza, Sergio Meacci (Consigliere) in audioconferenza; assente giustificato il Dott. Andrea Paolo Donà dalle Rose;-----

(ii) per il collegio sindacale: Pietro Michele Villa (Presidente del Collegio Sindacale) in audioconferenza, Alessandro Galli (Sindaco Effettivo) in audioconferenza, Alessandra Pizzala (Sindaco Effettivo).-----

Partecipano inoltre: l'Avv. Giovanna Lazzarotto e i Dottori Massimo Turconi (Direttore Centrale) e Luca Lanzarotti (Direttore Amministrativo).-----

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto.---

Il Presidente, passando alla trattazione dello stesso, ricorda, innanzitutto, come l'articolo 21, terzo comma, dello statuto sociale vigente preveda, in particolare e fra l'altro, la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, per le deliberazioni concernenti "gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative".-----

Il Presidente illustra quindi la necessità di procedere all'adeguamento dello statuto sociale vigente alle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27.-----

In particolare, il Presidente rammenta come detto intervento normativo, recante la trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva 2007/36/CE, abbia apportato modifiche in materia di diritti degli azionisti.-----

Il Presidente, dunque, sottolinea come, alla luce di tali novità, si ravvisi la necessità di aggiornare gli articoli 10, 11, 12, 17 e 25 dello statuto sociale alla sopra richiamata normativa; tale aggiornamento non appare invece richiesto in relazione all'art. 14, già conforme alla normativa stessa.---

Procede quindi alla illustrazione delle singole proposte di modifica, rilevando peraltro anche l'opportunità di adeguare la terminologia usata dall'articolo 27 dello statuto sociale in materia di "controllo contabile" alle prescrizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.-----

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, con voto espresso per alzata di mano-----

-----**unanime delibera**-----

1.) di modificare l'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale vigente come segue:-----

"Art. 10 - L'avviso di convocazione, contenente le informazioni prescritte dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge:-----

- sul sito internet della Società;-----

- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24Ore", "Milano

Finanza" o il "Corriere della Sera";-----
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.";-----
2.) di modificare l'articolo 11 (undici) dello statuto sociale vigente come segue:-----
"Art. 11 - Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.";-----
3.) di modificare l'articolo 12 (dodici) dello statuto sociale vigente come segue:-----
"Art. 12 - Ogni soggetto che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.-----
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.";-----
4.) di modificare i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 (diciassette) dello statuto sociale vigente come segue:-----
"Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----
In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione dei curricula professionali dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono presentare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, presso la sede sociale, l'apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.-----
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----
Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti." ,-----

fermo ed invariato restando detto articolo 17 (diciassette) in ogni sua altra parte;-----

5.) di modificare l'articolo 25 (venticinque) dello statuto sociale vigente come segue:-----

"Art. 25 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.-----

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.-----

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.-----

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.-----

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.-----

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il due virgola cinque per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero l'eventuale diversa percentuale prevista dalla normativa vigente.-----

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero l'eventuale diverso termine previsto dalla normativa vigente.-----

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.-----

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.-----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

Non possono, altresì, essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllate da "Ratti S.p.A.".-----

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.-----
Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.-----
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci eletti dalla minoranza.-----
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.-----
Nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro supplente tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.-----
Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente, ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, si procede come segue:-----
qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.----
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.-----
In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo presi-

dente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.-----

I sindaci uscenti sono rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.---

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

I compiti del Collegio Sindacale consistono nell'obbligo di vigilare:-----

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;-----

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;-----

- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.";-----

6.) di modificare l'articolo 27 (ventisette) dello statuto sociale vigente come segue:-----

"REVISIONE LEGALE DEI CONTI"-----

Art. 27 - La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.";-----

7.) di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per apportare al testo delle presenti delibere ed allo statuto sociale così come modificato quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese, al fine di dar esecuzione alle delibere medesime.-----

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre unanime-----

-----**dà atto**-----

anche ai fini del deposito, che a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello statuto sociale verrà ad essere, ottenuta l'iscrizione delle delibere come sopra assunte presso il Registro delle Imprese di Como, quello che il Presidente mi consegna ed io notaio allego al presente verbale sotto **"A"**, omessane la lettura da parte mia per espressa volontà della Comparsa e degli intervenuti.-----

Essendosi esaurita la trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare gli altri argomenti dello stesso, dalla cui verbalizzazione io notaio vengo esonerato.-----

Sono le ore quattordici e ventiquattro minuti.-----

Questo atto, steso a mia cura, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto alla comparsa che dichiara di approvarlo e lo sottoscrive con me notaio alle ore quattordici e venticinque minuti.-----

Occupi 4 (quattro) fogli per 12 (dodici) facciate intere e parte della tredicesima.-----

Firmato: Donatella Ratti-----

Firmato: Massimo Caspani notaio-----